

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 890-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CREPELLANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1964

Comunicata alla Presidenza il 22 febbraio 1965

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d'America, effettuato a Roma il 29 luglio-18 agosto 1964

ONOREVOLI SENATORI. — Lo Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, effettuato a Roma il 29 luglio-18 agosto 1964 di cui il presente disegno di legge propone l'approvazione e l'esecuzione, è destinato a sopperire una carenza legislativa che ha reso finora incerta e precaria l'osservanza dell'articolo 116 del Codice civile italiano nei matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d'America.

L'articolo 116 del nostro Codice civile prescrive allo straniero che vuol contrarre matrimonio nel territorio italiano di presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che, giusta le leggi a cui è sottoposto, nulla osta al matrimonio.

Mancando, nell'attuale legislazione statunitense, una autorità competente a rilasciare una dichiarazione del genere, in quanto negli Stati Uniti è lo stesso nubendo che si rende garante, mediante giuramento, del proprio stato libero e dell'assenza di impedimento al matrimonio, finora si è girato l'ostacolo da parte dell'Autorità italiana accettando come valide, ai fini dell'articolo 116 del Codice civile, dichiarazioni rilasciate, in varie forme, dalle Autorità consolari americane, da valere come « nulla osta ». È, peraltro, evidente che si trattava di un *modus vivendi*, al quale il Governo statunitense poteva in qualsiasi momento porre termine, inibendo alle Autorità consolari in Italia di rilasciare dichiarazioni del genere, per cui non avevano specifica attribuzione di competenza.

Lo scambio delle note 29 luglio-18 agosto 1964 normalizza la materia, che attraverso i provvedimenti legislativi di approvazione ed esecuzione dei due Paesi consenzienti, resta giuridicamente disciplinata.

Nelle Note scambiate si conviene di prescindere dalla dichiarazione formale conte-

nuta nel citato articolo 116, alla quale vengono sostituiti due tipi di documentazione:

1) una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità consolare degli Stati Uniti dal cittadino statunitense dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. Nella formazione di tale documento, l'autorità consolare ha una funzione ricettizia, che integra con la certificazione dell'identità e della cittadinanza dell'interessato;

2) documenti rilasciati dalle competenti autorità negli Stati Uniti, dai quali risulti indirettamente la prova che, giusta le leggi cui l'interessato è soggetto, nulla osta al matrimonio che intenda contrarre.

Ove l'interessato non sia in grado di presentare all'Ufficiale dello stato civile detti documenti, dovrà esibire, oltre alla dichiarazione giurata di cui al n. 1, un atto notorio, formato avanti le competenti autorità italiane, dal quale risulti che, giusta la legge cui l'interessato è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio.

L'Accordo così configurato entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data in cui i due Governi si saranno reciprocamente comunicati che nessun ulteriore adempimento è richiesto dai rispettivi ordinamenti per consentire la sua esecuzione.

La soluzione del problema così convenuta ha per l'Italia particolare interesse, sia per l'elevato numero di matrimoni che si celebrano ogni anno nella Repubblica fra cittadini italiani e cittadini statunitensi, sia ai fini della possibilità di emigrazione in America « fuori quota » del coniuge italiano.

La 3^a Commissione propone, pertanto, la approvazione dello Scambio delle Note sopra illustrate e la piena ed intera esecuzione delle medesime.

CRESPELLANI, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d'America, effettuato a Roma il 29 luglio-18 agosto 1964.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità alla clausola finale delle Note stesse.

